

- 10) Topografia e cartografia;
- 11) Fisica terrestre;
- 12) Petrografia.

Insegnamenti complementari:

- 1) Chimica organica;
- 2) Chimica fisica;
- 3) Geochimica;
- 4) Geodesia;
- 5) Zoologia;
- 6) Botanica;
- 7) Antropologia;
- 8) Etnologia;
- 9) Vulcanologia;
- 10) Analisi matematica (algebraica ed infinitesimale) (biennale);
- 11) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
- 12) Statistica;
- 13) Giacimenti minerali;
- 14) Micropaleontologia;
- 15) Geotecnica;
- 16) Geologia degli idrocarburi;
- 17) Sedimentologia;
- 18) Rilevamento geologico;
- 19) Stratigrafia;
- 20) Analisi mineralogica delle rocce;
- 21) Mineralogia e petrografia applicate.

Art. 63.

Gli insegnamenti di « Botanica » e di « Zoologia » debbono avere indirizzo biogeografico.

Per l'insegnamento dell'Analisi matematica valgono le norme stabilite per la laurea in Matematica.

Agli effetti degli esami sono da considerarsi: le Istituzioni di matematiche come propedeutiche alla Fisica sperimentale (biennale) e la Chimica generale ed inorganica rispetto alla Chimica organica e alla Mineralogia.

I corsi di Chimica generale ed inorganica, di Mineralogia, di Geologia, di Geologia applicata, di Geografia fisica, di Petrografia, di Paleontologia, di Fisica terrestre e quelli complementari di Botanica, di Zoologia e di Giacimenti minerali comportano un corso annuale di esercitazioni pratiche, alcune delle quali potranno essere svolte come escursioni in campagna.

Il corso di Fisica sperimentale (biennale) comporta un corso biennale di esercitazioni che ne formano parte integrante.

Il corso biennale di Fisica sperimentale comporta un esame alla fine di ogni anno.

Dopo il primo biennio lo studente è tenuto a frequentare per due anni come interno uno degli Istituti di mineralogia o di geologia nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea.

Quando risulti opportuno l'assegnazione dello svolgimento di una tesi di laurea ad indirizzo misto, è consentito che lo internato biennale si compia nei due Istituti di mineralogia e geologia.

Art. 64.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 65.

L'esame di laurea consiste:

a) nella compilazione e discussione di una dissertazione scritta su un tema approvato dall'insegnante della materia, depositata in segreteria in duplice copia almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea;

b) nella esposizione e discussione di due temi orali a scelta del candidato e di materie differenti da quella su cui verte la dissertazione scritta.

Uno dei temi orali da discutere deve riguardare un lavoro di rilevamento geologico, ove questo non faccia già parte integrante della dissertazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1966

Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 22. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 luglio 1966, n. 759.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia dei Santi Maurizio e Compagni Martiri con la Parrocchia dell'Immacolata Concezione della Beata Maria Vergine, in comune di Campodeno (Trento).

N. 759. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 5 marzo 1966, relativo alla unione temporanea « aequae principalis » della Parrocchia dei Santi Maurizio e Compagni Martiri, in Campodeno (Trento), con la Parrocchia dell'Immacolata Concezione della Beata Maria Vergine, in frazione Lover dello stesso Comune.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1966

Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 119. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 luglio 1966, n. 760.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Matteo con la Parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano, in comune di Peio (Trento).

N. 760. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 12 marzo 1966, relativo alla unione temporanea « aequae principalis » della Parrocchia di San Matteo, in frazione Comasine del comune di Peio (Trento), con la Parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano, in frazione Celledizzo dello stesso Comune.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1966

Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 124. — DI PRETORO